COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CXLII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 9 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VICENTINI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1778

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione a vendere alla « Rumianca » – società per azioni con sede in Torino – i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4978) 1779

PRESIDENTE 1779

MINASI 1779

SCRICCIOLO 1779

VIZZINI, *Relatore* 1779

Disegno di legge (*Approvazione*):

Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4992) 1780

PRESIDENTE 1780

PAG.

Disegno di legge (*Approvazione*):

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4988) . . . 1780

PRESIDENTE 1780

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Compensazione ai comuni della perdita di entrata subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4989);

RAFFAELLI ed altri: Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale sul vino (754);

MINIO ed altri: Provvedimenti a favore dei comuni e delle province (1764) . 1781

PRESIDENTE 1781, 1782, 1783, 1784

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1782, 1783, 1784

PATRINI, *Relatore* 1781

RAFFAELLI 1782, 1783, 1784

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4774) 1784

PRESIDENTE 1784, 1785

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1784, 1785

SCRICCIOLO, *Relatore* 1784, 1785

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori ARTOM e VENTURI: Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: « Costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (5004);

BASILE GIUSEPPE: Norma integrativa dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1050, n. 715, concernente la « Costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata con la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione » (4730) 1785

PRESIDENTE 1785, 1786, 1787

CASTELLUCCI 1786

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1786

PATRINI, *Relatore* 1786

RAFFAELLI 1786, 1787

SOLIANO 1786

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno SVIMEZ (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4997) 1787

PRESIDENTE 1787, 1788

BASSI, *Relatore* 1787

MATARRESE 1788

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4998);

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

PAG.

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti e ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717) 1788

PRESIDENTE 1788, 1789, 1792, 1794, 1796, 1797

ALATRI 1794

BASILE GUIDO 1792

BORSARI 1792

BOTTA 1790

CASTELLUCCI 1789, 1792

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 1791, 1792, 1796, 1797

LA SPADA 1790, 1796

MATARRESE 1789, 1790

NICOLETTO 1791

RAFFAELLI 1795

SCRICCIOLO 1790

VILLA 1796

ZUGNO, *Relatore* 1789, 1792

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1797

La seduta comincia alle 10,35.

VIZZINI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento n. 4998 i deputati Marzotto, Minio, Pella, Quaranta e Trombetta, sono sostituiti rispettivamente dai deputati: La Spada, Borsari, Villa, Brandi e Basile Guido. Per i provvedimenti nn. 4992, 4988, 4989, 5004, 4774, 4978 e 4997 i deputati Minio, Pella, Quaranta

e Trombetta sono sostituiti rispettivamente dai deputati Borsari, Villa, Brandi e Basile Guido.

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere alla « Rumianca » - Società per azioni con sede in Torino - i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4978)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere alla Rumianca - Società per azioni con sede in Torino – i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara ». Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Vizzini, ha facoltà di riferire alla Commissione.

VIZZINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo Stato è proprietario di due ex stabilimenti chimici militari, uno, sito in Pieve Vergonte in provincia di Novara ed un altro in Carrara. Detti stabilimenti chimici sono collegati con degli altri di proprietà della società « Rumianca » e, praticamente, sono stabilimenti che lo Stato ha costruito utilizzando i servizi generali degli impianti di quella società.

Da diversi anni lo Stato non usa più questi immobili, che, vengono usati dalla predetta società « Rumianca ».

Dopo le trattative e le stime fatte dal Ministero delle finanze si è stabilito un valore degli stabilimenti in lire 254.271.500 a cui sono da aggiungersi lire 64.874.300 per l'indennità di occupazione che la « Rumianca » dovrebbe pagare allo Stato, per avere, da diversi anni, occupato gli stabilimenti stessi, sia pure con il consenso dello Stato stesso. La « Rumianca » è altresì creditrice verso lo Stato, di alcune cifre alle quali praticamente rinuncia. In più esistono in questi stabilimenti quantità di mercurio il cui importo sarà determinato in relazione ai prezzi correnti al momento della stipulazione del formale contratto di trasferimento, perché, come è noto il mercurio subisce oscillazioni di prezzo; esso da tre anni a questa parte è in continua ascesa: è passato da circa 300 dollari al fiasco a 500 dollari ed in questi giorni il prezzo è ancora aumentato. Pertanto, si ritiene giusto determinare il prezzo al momento del trasferimento.

Dal punto di vista della situazione urbanistica, ad Apuania, quello stabilimento fa parte del Consorzio industriale apuano e, pertanto, è fuori del piano regolatore di Massa e Carrara; a Pieve Vergonte, senza far parte di nessun piano di Consorzio industriale, è escluso dal piano regolatore comunale. Non vi sono pertanto preoccupazioni che questi elementi possano disturbare la regolamentazione urbanistica dei due paesi. Mi pare che il provvedimento possa essere approvato, così come è stato approvato già dal Senato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, dato che questo patrimonio non potrebbe essere destinato a nessuna altra finalità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCRICCIOLO. Il gruppo socialista è favorevole.

MINASI. Il gruppo del Partito socialista di Unità proletaria è contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Rumianca, Società per azioni con sede in Torino, dei due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara, nonché dei relativi macchinari e materiali (compreso il mercurio in dotazione originaria), con contestuale definizione transattiva di tutti i rapporti derivanti dalla costruzione e successiva occupazione dei due compendi e con rinuncia, da parte della Rumianca, ad ogni eventuale pretesa o rivendicazione derivante dalla costruzione degli stabilimenti e dall'esecuzione dei contratti di affidamento della gestione o da fatti sopravvenuti connessi alle pattuizioni contrattuali.

La vendita sarà effettuata verso pagamento allo Stato del corrispettivo di lire 319.145.900 (costituito per lire 254.271.600 dal prezzo di vendita e per lire 64.874.300 dalle indennità di occupazione), da maggiorarsi della somma corrispondente al prezzo del mercurio, nell'importo che verrà determinato in relazione ai prezzi correnti al momento della stipulazione del formale contratto di trasferimento.

Il suddetto contratto sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4992).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico. di alcuni tipi di mangimi integrati nonchè di alcuni prodotti dell'allevamento », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, gli articoli delle proposte di legge sono stati votati nella seduta di ieri. La V Commissione bilancio ha fatto pervenire il proprio parere favorevole senza osservazioni.

Il provvedimento sarà quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4988).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali definicitari per il biennio 1969-1970 » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Ricordo che nella seduta di ieri il Relatore, onorevole Scricciolo, ha già svolto la relazione ed è iniziata la discussione generale. Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai Comuni e alle Province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, numero 703, e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1969 e 1970.

Per le Province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è concesso fino alla concorrenza del 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni.

Al predetto fondo sono devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960;

b) le somme che residueranno, per gli anni 1968 e 1969, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

(*È approvato*).

ART. 4.

Per gli anni 1969 e 1970, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Pro-

vince, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale.

La quota fissa è stabilita, per i Comuni, nel 7,80 per cento e, per le Province, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60.

La maggiorazione annuale è stabilita, per i Comuni, nel 3,30 per cento, e per le Province, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

(*È approvato*).

ART. 5.

I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4989); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Martuscelli, Terranova Raffaele, Minio: Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale sul vino (754); Minio, Raffaelli, Soliano, Nicoletto, Terranova Raffaele, Vespignani, Malfatti Francesco, Matarrese, Lenti, Grezzi, Assennato, Carocci, Vestri, Maulini, Borsari, Pagliarani: Provvedimenti a favore dei comuni e delle province (1764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965, 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli, Martuscelli, Terranova Raffaele, Minio: « Integrazione dei bilanci comunali a seguito della abolizione dell'imposta comunale sul vino »; Minio, Raffaelli, Soliano, Nicoletto, Terranova Raffaele, Vespignani, Malfatti Francesco, Matarrese, Lenti, Grezzi, Assennato, Carocci, Vestri, Maulini, Borsari, Pagliarani: « Provvedimenti a favore dei comuni e delle province ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Brevemente, perché il problema è già venuto all'esame della nostra Commissione varie volte: quando si sono discusse altre leggi attinenti alla materia.

Come i colleghi ricorderanno, le proposte Raffaelli ed altri e Minio ed altri prevedono per l'anno 1964 e per l'anno 1965 l'aumento del 15 per cento (per gli anni a cui ci si riferisce) per i comuni.

Il provvedimento, governativo, concerne il rimborso ai Comuni di 54 miliardi, per la compensazione della cessata imposta di consumo sul vino inerente agli anni 1964, 1965 e 1966.

Come gli onorevoli colleghi sanno, questa compensazione è originata dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Si è provveduto al rimborso per gli anni 1962 e 1963; resta ora da provvedere per gli anni 1964, 1965 e 1966.

Ritengo doveroso, quindi, invitare gli onorevoli colleghi a dare il loro assenso positivo al provvedimento in esame. Il Governo, avendo le disponibilità di bilancio, ha rimborsato ai Comuni le tre precedenti annualità con una certa sollecitudine. I conteggi, al centesimo, sono già pronti e manca solo la procedura per l'emissione dei relativi mandati.

Per quanto concerne i Comuni con popolazione superiore ai 60 mila abitanti, la questione è più complicata in quanto occorre calcolare un conguaglio riferito alla differenza fra il gettito di allora e quello che è calcolato per compensazione, ma penso che anche in questo rimborso si possa essere celeri almeno mediante l'erogazione di un congruo acconto.

Una preghiera, come Relatore, intendo rivolgere al Governo, ed è di provvedere anche per l'anno 1967, anno che, non essendo stato incluso nel provvedimento per motivi formali, non trova qui considerazione.

Detto questo, ripeto l'invito alla Commissione per l'approvazione del provvedimento

governativo, ritenendo in esso assorbite le proposte di legge d'iniziativa del collega Raffaelli e d'iniziativa del collega Minio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Questo provvedimento è arrivato al nostro esame oggi, 9 marzo 1968, proprio a dimostrare la diligenza e la sensibilità con cui il Governo ha, da un lato, ottemperato ad una legge del 1959 e dall'altro, ha tenuto conto delle esigenze dei Comuni. Oggi, il Governo, deve avere i titoli che merita. Noi, che abbiamo sollecitato per cinque anni, mi pare, che si provvedesse organicamente e, in mancanza di previsioni, si provvedesse anno per anno almeno a reintegrare i Comuni, siamo favorevoli a questo provvedimento. Dobbiamo però rilevare che la meccanica di rimborso delle imposte comunali di consumo ai Comuni è insufficiente in quanto blocca una entrata che sarebbe stata dinamica, con un rimborso che è fisso e tardivo, non dico di 24 ore, ma di un quadriennio o di un triennio. Siamo quindi del parere che si debba sostenere quel dispositivo che abbiamo introdotto nell'articolo 1 della nostra proposta di legge, nella proposta di legge cioè presentata dai deputati Raffaelli, comunista, Martuscelli, socialista, Terranova, indipendente, Minio, comunista, che considera questo reintegro ai Comuni, con una progressione in aumento tale da farlo corrispondere idealmente, se non praticamente, a quella che sarebbe stata l'espansione del gettito.

Ho un'altra osservazione da fare, una raccomandazione, anzi, che ho consegnato in un ordine del giorno, che mi riservo di presentare, relativa ad un impegno preciso del Governo per il rimborso effettivo delle somme a favore dei Comuni. Questa è una vecchia piaga dei rapporti fra Enti locali e Stato: non ci sono termini per la corresponsione dei contributi e delle compartecipazioni; di solito lo Stato ritarda prima per legge e poi in via amministrativa, causando ai Comuni le note difficoltà nel funzionamento ed i noti aumenti astronomici di interessi passivi per le spese di parte corrente.

La spesa di parte corrente è una cosa aspramente e giustamente combattuta dal Governo come dimostrano le leggine approvate in questi giorni! Vorrei pregare il Governo di dire se accetta l'ordine del giorno da me preannunciato e come intende provvedere alla erogazione effettiva delle somme.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In effetti, con il disegno di legge n. 4361, che per le note vicende non è stato approvato, per quanto riguarda la sostituzione di questo rimborso di imposta di consumo sul vino ai comuni, si era provveduto, per i comuni fino a 10 mila abitanti, con una addizionale sulla birra, che avrebbe consentito quel dinamismo cui accennava il collega Raffaelli mentre per i comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, si provvedeva ad una estensione delle imposte di consumo.

Sull'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Raffaelli, debbo far presente che posso dire, per esperienza, che occorrono normalmente tre mesi dopo l'approvazione di una legge, prima che si provveda alla erogazione ai singoli comuni e ciò perché il capitolo di spesa non può essere utilizzato prima della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, la Direzione generale competente, su mia sollecitazione, ha già tutto predisposto, il che consente di prevedere che il tempo necessario possa essere ridotto a circa due mesi.

Non posso accettare l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Raffaelli, perché esso fissa termini troppo brevi; potrei invece accettare un ordine del giorno che invitasse a provvedere entro il più breve tempo possibile; potrei accettarlo come raccomandazione, come ho già fatto per la precedente legge relativa al rimborso fino al 1962 (e sono riuscito in quella occasione a ridurre i tempi a due mesi) e posso assicurare il massimo impegno.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale testo base il disegno di legge n. 4989. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A compensazione della perdita subita dai Comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai Comuni stessi, per gli anni 1964, 1965 e 1966, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai Comuni medesimi nell'anno 1959, per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1964, 1965 e 1966, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta

generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai Comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'integrazione attribuita ai Comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Raffaelli, Vespignani, Soliano e Matarrese:

« La Camera,

discutendo il disegno di legge n. 4989, relativo alla compensazione ai comuni delle perdite di entrate subite negli anni 1964-65 e 1966, in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo di voler procedere allo svolgimento degli adempimenti necessari,

impegna il Governo

ad erogare entro il 31 marzo 1968 le somme spettanti ai comuni ».

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevole Raffaelli, il termine è assai rigido.

RAFFAELLI. Potrei sostituire quel termine rigido con una dizione quale: « entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso accettare l'ordine del giorno come tale, solo nel caso che contenga la dizione: « invita il Governo a erogare entro il termine più breve », altrimenti lo posso accettare solo come raccomandazione.

RAFFAELLI. Mi rendo conto che è difficile fissare un termine; però, se dico: « entro due mesi dal giorno... » non scatta niente, si può interpretare come buona volontà della Commissione; se, invece, accettassi la formula proposta dall'onorevole Sottosegretario, mi dovrei affidare lo stesso alla sua buona volontà di cui non dubito. Potremmo fissare « entro due mesi », non è vincolativo per il Governo ed abbiamo un riferimento.

Proporrei, quindi, la dizione: « entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ». Questo perché sono convinto di quanto l'onorevole Sottosegretario afferma.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso rispondere del tempo necessario per la registrazione del decreto del Ministero del tesoro che impegna la spesa e quindi non posso accettare i due mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Posso invece assicurare che quando il decreto sarà registrato, saranno già pronte le ordinanze di accreditamento alle Intendenze di finanza. Prego l'onorevole Raffaelli di modificare l'ordine del giorno che, se viene tolto il termine fisso, posso accogliere senz'altro.

RAFFAELLI. Ritengo che la proposta che io faccio, di porre un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, dovrebbe essere accolta dal Governo, perché in questo modo si avrebbe la certezza della sua buona volontà.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ripeto che posso accettare questa sollecitazione come una raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Patrini ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

approvando il disegno di legge n. 4989 relativo alla compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964-1965-1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino,

invita il Governo

a procedere alle operazioni di versamento ai comuni di detta compensazione entro il più breve tempo possibile data la grave esigenza di comuni ».

Onorevole Raffaelli, ritengo che il suo gruppo possa aderire a questo testo.

RAFFAELI. Sì, onorevole Presidente, qualora risulti presentato unanimemente dall'intera Commissione.

(*Segni di consentimento*).

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed ove approvato comporterà l'assorbimento delle proposte di legge n. 754 e n. 1764.

Discussione del disegno di legge: Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*).

L'onorevole Scricciolo ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Questo disegno di legge, di iniziativa del Governo, è la ripetizione del testo che fu già presentato nella III legislatura e che non fu approvato per lo scioglimento delle Camere. La sua ragion d'essere sta praticamente nel fatto, che una volta scadute le varie leggi inerenti alle agevolazioni sul dazio doganale, fu non solo promessa la proroga di quelle agevolazioni, ma finanche disposto il beneficio del dazio sospeso per le imprese che operano nelle zone industriali di Roma, Livorno ed Apuania. Passati sette anni senza che fosse intervenuto il provvedimento di proroga che era stato annunciato, è avvenuto quello che era inevitabile. E cioè non è stato più concesso il beneficio dell'agevolazione daziaria.

Tutte le cauzioni sono state incamerate da parte dell'amministrazione finanziaria, il che ha creato disagi fra gli imprenditori, i quali, forti degli affidamenti che avevano ottenuto, avevano operato nell'attesa di una proroga a termini di legge. Questi termini scadevano infatti nel 1966 per la zona industriale di Roma e di Apuania, e nel 1955 per la zona industriale di Livorno.

Il disegno di legge al nostro esame dà dunque luogo al ripristino delle agevolazioni daziarie, limitandole però nel tempo alla data del 30 giugno 1965. Avverrebbe pertanto che l'Erario, sulla scorta del progetto di legge al nostro esame, riporterebbe i dazi al livello di quelli di importazione sulle macchine installate al primo impianto, oppure in seguito ad ampliamento o trasformazione, delle diverse aziende di quelle zone industriali. L'onere è denunciato all'articolo 5 del provvedimento, in 700 milioni complessivi. Il lungo *iter* di questo disegno di legge che fu presentato al Senato il 31 gennaio 1966 - due anni or sono - e che ci è pervenuto da poco, cioè da circa 45 giorni, è la riprova del cammino faticoso che esso ha dovuto seguire fino a questa sede. Se il tempo lo consentisse, il Relatore proporrebbe agli onorevoli colleghi di inserire nel testo questa clausola: che la somma destinata al rimborso vada vincolata a nuovi investimenti.

Sarebbe un modo serio per destinare questo rimborso a finalità di ordine sociale. Ma adesso, purtroppo, non possiamo concederci un rinvio al Senato per l'imminenza della chiusura delle Camere.

Pertanto, la Commissione ha solo da dire un sì o un no. Il Relatore opta per il sì.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne darò lettura e, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, numero 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, è stabilito dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346.

L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187.

Il beneficio è esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il termine previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, prorogato dall'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è stabilito dal 1° agosto 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma del regio decreto-legge 24 luglio 1938. n. 1266.

Il beneficio si applica anche nel territorio dei Comuni menzionati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561, concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, è stabilito dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera *a*) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

(*È approvato*).

ART. 4.

Le modalità per la concessione dell'esenzione e per il rimborso del dazio doganale definitivamente corrisposto dalle aziende interessate fino al 30 giugno 1965 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Per la zona industriale apuana e per quella di Roma l'esenzione o il rimborso di cui al precedente comma sono limitati ai materiali ed alle macchine, di provenienza estera, che, all'atto della loro importazione per essere destinati agli stabilimenti siti nelle zone medesime risultavano non producibili nel territorio dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 700 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

L'onorevole Scricciolo, relatore, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 4774

invita il Governo

a adoperarsi perché le somme destinate al rimborso vengano impegnate per nuovi investimenti da parte delle aziende ».

SCRICCIOLO, *Relatore*. Poiché il tempo non consente la presentazione di emendamenti, vorrei proporre appunto il testo dell'ordine del giorno che il Presidente ha appena letto.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo può solo accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Scricciolo testè letto.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Artom e Venturi: Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: « Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione » *(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato)* (5004); e del deputato Basile Giuseppe: Norma integrativa dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, concernente la Costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata con la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione (4730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Artom e Venturi: « Modificazioni dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: Costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*), e del deputato Basile Giuseppe: «Norma integrativa dell'articolo 10

della legge 10 agosto 1950, n. 715, concernente la costituzione di un fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata con la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione ».

L'onorevole Patrini, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il problema prospettato nel provvedimento sottoposto al nostro esame è molto semplice: con la legge 10 agosto 1950, n. 715, venne creato un fondo per l'incremento edilizio, destinato a sollecitare l'edilizia popolare. Tra gli enti che beneficiano dei vantaggi previsti da quella legge vi sono delle cooperative che hanno ottenuto ed ottengono quei mutui pari al 75 per cento, per edificazioni popolari, cioè secondo le norme contenute nell'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, detta « Tupini ».

Ora, è insorta, per quanto concerne le agevolazioni tributarie relative agli atti ed ai contratti, una interpretazione errata, equivoca, di termini non precisi, cioè, mentre fino al 1966 queste cooperative furono sempre agevolate pagando a tassa fissa, per gli atti di costituzione, di appalto eccetera, dopo il 1966 subentrò l'incertezza. Di qui, la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Artom e Venturi, che non si differenzia da quella del collega Basile Giuseppe.

Proporrei però di prendere come base la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Artom e Venturi, in quanto già approvata dal Senato.

Sia l'uno che l'altro provvedimento tendono a considerare le cooperative edilizie beneficiarie di mutui, previsti dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, cooperative a contributo erariale per cui si definisce che possano beneficiare, per alcune operazioni, della tassa fissa.

Invito la Commissione a votare a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Desidererei conoscere il significato del testo dell'articolo 1 che recita: « A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie dei mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale ». Sorge poi un altro problema: sapere se si tratta di legge di interpretazione autentica oppure di legge innovativa. Desidererei inoltre sapere quali sono i benefici goduti dalle cooperative a contributo erariale.

CASTELLUCCI. La registrazione a tassa fissa.

PATRINI, *Relatore*. Per la legge n. 60, oppure per la 408 e successive integrazioni e modificazioni, le registrazioni di contratti di appalto godono del beneficio della tassa fissa. Si vogliono equiparare agli effetti del registro queste cooperative che beneficiano di questa legge ma che non hanno contributi da parte dello Stato.

RAFFAELLI. Farei una obiezione: quando ci siamo occupati di stabilire o conquistare un regime tributario proprio alle cooperative, abbiamo sempre avuto presente la disciplina legislativa, e lo stato giuridico delle cooperative rette e funzionanti in base ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 novembre 1947. Occorre, infatti, oltre al controllo e alla sorveglianza, che gli scopi statutari siano mutualistici e non scopi di lucro. Nel caso al nostro esame ciò non si verifica. Ora, io, specialmente ai colleghi di parte democristiana e di parte socialista che giustamente sostengono doversi incentivare e sviluppare (poi nella pratica questo non avviene mai) la cooperazione libera e volontaria avente finalità mutualistiche, domando perché questa volta dobbiamo disattendere una norma ormai radicata. Anche la cooperativa del Canale di Suez è una cooperativa!

CASTELLUCCI. A me pare che la obiezione posta dal collega Raffaelli possa essere facilmente superata.

Non si tratta di cooperative per il Canale di Suez ma di cooperative edilizie, dipendenti da una certa legge che, per essere considerate tali non possono prescindere dai principi della mutualità e della mancanza di scopi di lucro. Ci troviamo a combattere la battaglia per le abitazioni ed a me pare che, godendo queste cooperative di un finanziamento previsto dalla legge Aldisio, non sono, evidentemente dissimili dalle altre che sono sorte con la legge n. 589.

SOLIANO. Si farà la beneficienza alle proprietà!

CASTELLUCCI. Ma la cooperativa edilizia è fatta per ciascuna famiglia. È infatti precisato che si tratta di cooperative edilizie per abitazione delle famiglie.

Faccio presente che lo scopo della legge n. 715 è di costituire un fondo per l'incremento, destinato a case di abitazione per uso proprio. Ora perché noi dovremmo scoraggiare questa forma di costruzione?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, io vorrei precisare che la legge n. 715 all'articolo 2 recita: « I mutui possono essere concessi a coloro che

non usufruendo di alcun contributo a carico dello Stato intendano costruire singolarmente, ovvero riuniti in consorzio cooperativo, case di abitazione rispondenti alle condizioni tecniche fissate nell'articolo 5 della legge luglio 1949, n. 408 ». Per cui ogni alloggio deve avere non meno e non più di cinque vani abitabili; evidentemente si tratta di edilizia popolare.

Lo scopo della proposta di legge, secondo quanto io rilevo dalla relazione alla proposta del deputato Basile, è quello di interpretazione autentica. Infatti, nel 1963, la direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, ha precisato che le cooperative edilizie, finanziate ai sensi di detta legge, devono essere considerate a contributo erariale. Successivamente, la medesima direzione, invece, con altra circolare, 8 settembre 1963, ha dichiarato che le cooperative beneficiarie dei mutui di cui alla legge 715 del 1950, non possono essere considerate a contributo erariale. Qui quindi si vuole fare una norma di interpretazione autentica considerato che i mutui sono concessi a cooperative edilizie, ed io esprimo parere favorevole.

RAFFAELLI. Rispondo soltanto ad una frase che è stata detta e cioè che noi non saremmo favorevoli allo sviluppo dell'edilizia popolare. Non mi pare che l'onorevole Castellucci possa dire proprio a me questa cosa. La può dire al Governo che ha investito per questo problema soltanto qualche manciata di decine di lire. Per il resto lo rimando a tutta la discussione che si fece quando si parlò delle cartelle fondiarie e dell'attività creditizia in materia di edilizia economica e popolare.

Vorrei mettere in rilievo un solo particolare: siamo arrivati, dopo tutte queste leggi, al fatto che in Italia nel 1967 – anno di piena programmazione – ci sono solo il 4,8 per cento di case costruite con leggi riguardanti l'edilizia economica e popolare. Quindi a me non si deve proprio rimproverare nulla. Faccio solo osservare tecnicamente che la disciplina tributaria, che io invoco per la cooperazione, è di natura particolare e discende dall'articolo 45 della Costituzione, ed io chiedo che venga estesa ma non abbia ad essere estesa abusivamente o non abbia a debordare al di fuori di quelle che sono le cooperative rispondenti a determinate caratteristiche fissate dalla legge del 1947, la quale avrebbe dovuto sviluppare la cooperazione e invece per le ragioni politiche che tutti conosciamo, in venti anni di attività, non ha realizzato proprio niente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale Relatore e Governo hanno precisato il proprio pensiero.

Propongo di assumere quale testo base la proposta n. 5004 già approvata dal Senato. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo unico:

All'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715, è aggiunto il seguente comma:

« A tutti gli effetti tributari le cooperative edilizie beneficiarie di mutui previsti dalla presente legge, debbono considerarsi cooperative a contributo erariale ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti la proposta verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta e, ove approvata, comporterà lo assorbimento della proposta n. 4730.

Discussione del disegno di legge: Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo della industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ » (Già approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

Il Relatore, onorevole Bassi, ha facoltà di riferire sul provvedimento.

BASSI, *Relatore*. Con questo disegno di legge già approvato dal Senato, viene elevato il contributo di cento milioni a favore della SVIMEZ, in considerazione della funzione svolta in questi anni dall'Istituto. Mi pare che il provvedimento sia senza meno meritevole di approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il contributo concesso con la legge 21 maggio 1959, n. 396, a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SV.I.MEZ. – per l'incremento dell'attività del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico » costituito nel suo seno, già

prorogato con la legge 7 giugno 1964, n. 460, è elevato a lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1968 ed è prorogato, nella misura di lire 100.000.000 annui, per gli esercizi dal 1969 al 1972.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1968, mediante riduzione del fondo speciale iscritto, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

MATARRESE. Il mio gruppo voterà a favore del provvedimento.

Colgo l'occasione per sollecitare la SVIMEZ a fornire alla Commissione i bollettini editi dall'istituto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4998); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (28); Villa ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (47); Durand de la Penne ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (161); Lenoci e Borsari: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (226); Lupis ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (360); Berlinguer Mario ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (370); Covelli: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (588); Boldrini ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Cruciani, Servello, Delfino, Angioy, Grilli Antonio, Galdo, Abelli, Almirante, Anfuso, Calabrò, Caradonna, Cucco, De Marsanich, De Marzio, Franchi, Giugni Lattari Jole, Gonella Giuseppe, Guarra, Manco, Michelini, Nicosia, Roberti, Romeo, Romualdi, Sponziello, Tripodi, Turchi: « Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età »; Villa, Guerrieri, Buffone, Berloffa, Piccoli, De' Cocci, Lattanzio, Isgrò, Corona Giacomo, Castellucci, Canestrari, Martino Edoardo, Fornale, Colasanto, Di Giannantonio, Agosta, Togni, Belotti, Lucchesi, Helfer, Bima, Tozzi Condivi, Bartole, Cassiani, Baldi, Stella, Curti Aurelio, Fortini, Bova, Rampa, Spadola, Cossiga, Verga, Leone Raffaele, Zugno, Vedovato, De Leonardis, Napolitano, Bisantis, Bologna, Riccio, D'Antonio, Barbi Paolo, Amadeo Aldo, Breganze, Armani, Russo Spena, Carcaterra, Merenda, Sammartino, Pitzalis, Brusasca, Biaggi Nullo, Colleoni, Galli, Scalfaro, Fusaro, Baroni, Giglia, Di Leo, Volpe, Del Castillo, Rosati, Urso, Imperiale, Bianchi Fortunato, Colombo Vittorino, Gerbino, De Capua, Lucifredi, Marotta Vincenzo: « Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia »; Durand de la Penne, Messe, Alesi, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Basile Guido, Baslini Antonio, Biaggi Francantonio, Bignardi, Bonea, Botta, Bozzi, Cantalupo, Cannizzo, Capua, Cassandro, Catella, Cerutti Luigi, Cocco Ortu, Cortese Guido, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Ferrari Riccardo, Fossombroni, Giomo, Goehring, Leopardi Dittaiuti, Malagodi, Martino Gaetano, Marzotto, Palazzolo, Pierangeli, Taverna, Trombetta, Valitutti, Zincone: « Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 »; Lenoci e Borsari: « Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età »; Lupis, Cariglia, Vizzini, Quaranta, Nicolazzi, Orlandi, Amadei Giuseppe, Brandi: « Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 »; Berlinguer Mario, Ghislandi, Guadalupi, Landi: « Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti »; Covelli: « Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti »; Boldrini, Di Benedetto, Arenella, Baldini, Bardini, Biancani, D'Alessio, D'Ippolito, Gorreri, Manenti, Nicoletto: « Concessione di pensione a favore degli ex combattenti ».

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, finalmente l'annoso problema di un giusto riconoscimento ai vecchi combattenti sta per concludersi con un procedimento che, da un lato dimostra tutta la sensibilità e la riconoscenza dello Stato ai migliori suoi figli che hanno sacrificato alla patria i loro anni più belli e, d'altro canto, risente della difficile situazione che ancora travaglia la pubblica finanza.

Certo, non tutte le aspirazioni dei vecchi combattenti sono soddisfatte anche se in relazione alle primitive proposte della Associazione nazionale combattenti ci sono elementi che valorizzano moralmente i sacrifici compiuti e cioè la concessione di una medaglia ricordo in oro e l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto.

Dico in relazione alla primitiva proposta dell'Associazione nazionale combattenti perché poi le numerose proposte parlamentari hanno allargato il problema e lo hanno talvolta appesantito di richieste come la concessione della pensione all'età di 60 anni, a tutti i combattenti di tutte le guerre e qualche proposta ha elevato l'importo delle pensioni addirittura a lire 360 mila l'anno, come la proposta Lupis, oppure all'importo delle pensioni minime dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, come mi pare nella proposta Cruciani.

Ora il Governo propone un assegno annuo non riversibile, di lire 60 mila, nella misura richiesta dall'Associazione nazionale combattenti, subordinandolo alla condizione che non si goda di un reddito superiore a lire 960 mila all'anno e non si sia assoggettati alla imposta complementare.

Certamente, data la natura dell'assegno, che è una riconoscenza della Patria agli anziani combattenti, da qui nasce l'impossibilità a concedere la riversibilità alle eventuali vedove. Certo meglio sarebbe stato concedere la pensione a tutti i combattenti della guerra 1914-18 anche se alcune delle stesse proposte parlamentari, come quella Lupis e quella Berlinguer, ponevano condizioni di bilancio più pesanti di quelle contenute nel disegno di legge governativo. Arrivati a questo punto penso non sia opportuno dilungarsi eccessivamente, ma credo che, con la proposta che stiamo per approvare, le aspettative, soprattutto morali dei combattenti della grande guerra possano dirsi in grandissima parte soddisfatte in quanto, anche ai non molti che non riceveranno l'assegno, resteranno due tangibili riconoscimenti: una medaglia d'oro e le insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto che a 50 anni di distanza vogliono onorare ed esaltare l'amor di patria ed i sacrifici dei suoi figli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Confesso che prendo la parola su questo argomento con un certo senso di amarezza che poteva non esserci se la legge fosse stata diversa: e dico amarezza per certi aspetti del tutto imprevisti che la legge comprende. Mai come in questo caso la definizione dell'onorevole Relatore può essere condivisa: annoso problema. Quanti anni sono passati e quante leggi sarebbero passate se al Senato non fosse stato presentato un emendamento comunista e chissà quanto sarebbe stato annoso il problema. Noi ricordiamo, per non andare tanto lontano nel tempo, quando, in questa Commissione, l'allora Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti, ci venne a dire che non si poteva dare l'assegno agli ex combattenti perché non si sapeva chi fossero. In un'altra seduta, venne la verità: non si poteva far nulla a causa della congiuntura. Però, quando eravamo in pieno miracolo economico, l'allora Ministro della difesa disse: dal 1° gennaio (era il 4 novembre 1960) il problema sarà risolto. In ogni caso quel voto al Senato impegnava il Governo a dare 65 mila lire al mese, ai combattenti della guerra 1915-18 ed a quelli della guerra libica. Era una soluzione di un problema perché, non dimentichiamolo mai, in questo caso, non si deve parlare di pensione ma di un dovere assolto con parecchio ritardo a compenso della famosa polizza di mille lire ai combattenti con quattro anni di trincea.

Mille lire erano una cifra vistosa a quel tempo, ma trenta anni dopo le mille lire furono rifiutate da tutti ed è da allora che è nata la rivendicazione dei combattenti e dei parlamentari che, ad ogni legislatura, hanno presentato numerose proposte di legge. Finalmente si arrivò alle 65 mila lire per 13 mesi; era un riconoscimento morale, non è che i combattenti possano vivere con 65 mila lire; era una cambiale pagata in ritardo. Senonché vi è una levata d'ingegno di un Governo che non poteva più simbolicamente chiudere i suoi cinque anni di gestione del potere. Vanno bene le 5 mila lire mensili, va bene il ritardo, ma che cosa ti inventa questo Governo? Inventa l'Ordine di Vittorio Veneto.

CASTELLUCCI. È un riconoscimento morale valido.

MATARRESE. Ma chi lo ha chiesto? quando mai se ne è parlato? E si tolgono 5 mila lire per questo e si dice: vi facciamo l'Ordine, ma lo pagate voi. Togliamo 5 mila lire e vi diamo una medaglia e vi facciamo cavalieri. Poi ci sono le conseguenze pratiche ché le 60 mila lire non è che si potranno avere con una domanda; le domande si debbono fare all'Ordine che dovrà prima essere costituito e sarà gestito da generali ed ammiragli e, dopo che l'Ordine avrà dichiarato che Tizio può appartenervi, Tizio avrà le 5 mila lire mensili. C'era bisogno di collegare la concessione di 5 mila lire alla esistenza dell'Ordine ed alla sua dichiarazione? Tutti si rendono conto che si poteva fare molto prima ed anche molto diversamente, e che questa è soltanto una pennellata spagnolesca e barocca ché ben dipinge la classe dirigente italiana.

BOTTA. Ci troviamo di fronte a questo progetto di legge al limite della legislatura e dobbiamo fare buon viso, perché non è possibile, né presentare emendamenti, né recriminare sul passato. Critiche su quello che è stato l'atteggiamento del Governo se ne possono fare a iosa. Ha ricordato, l'on. Matarrese, le autorevoli parole del Ministro della difesa che disse: « Bisogna dare ai combattenti, ricchi e poveri, un segno tangibile di riconoscenza ». Questo fu detto sei anni or sono ma non fu mai mantenuto, sebbene proposte di legge siano venute da ogni settore della Camera. Non si parla per demagogia o per retorica, si tratta di una esigenza sentita da tutti e portata avanti con molte proposte di legge ma, purtroppo, il disegno di legge che finalmente il Governo si è deciso a presentare appartiene alla categoria dei miracoli che le imminenti consultazioni elettorali fanno fare all'ultimo momento.

Non possiamo che compiacerci per la presentazione di questo disegno di legge e quindi preannunciamo il nostro voto favorevole. Quanto alla costituzione dell'Ordine, io non sarei così tenacemente avversario, come l'onorevole Matarrese, perché ritengo che questo sia riconoscimento morale che trascende la parte economica, e che in ogni caso viene dato soltanto agli ex combattenti e quindi a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari, esclusi i cosiddetti imboscati. Mi pare quindi che soddisfi veramente un'esigenza di giustizia e che sarà certamente apprezzato dai combattenti. Il lato negativo è questa distinzione tra ricchi e poveri, che allora si disse di non voler fare e che invece oggi viene fatta. Mi rendo conto delle ragioni anche se, ripeto, esse sminuiscono un po' il valore del riconoscimento.

Vorrei fare comunque al Governo un'altra raccomandazione: che cioè nella attuazione di questo disegno di legge le pratiche siano snellite il più possibile, per non rendere vana per molti di coloro che attendono, la esecuzione di questo provvedimento. Smaltire la pratica burocratica è condizione indispensabile per un corretto funzionamento della norma.

LA SPADA. Onorevoli colleghi, dopo molta attesa si è concluso un *iter* che io definisco veramente desolante. E si conclude proprio in fine di legislatura, quando già in queste settimane si sono votati provvedimenti che impegnano lo Stato per parecchi miliardi. Tutti i colleghi ricorderanno quando nel 1955 noi chiedevamo riconoscimenti per i combattenti della guerra 1915-18, e cioè chiedevamo al Governo che fosse data la somma di almeno 5 mila lire mensili a questi combattenti. E chiedevamo anche pochi miliardi per la costruzione di case di riposo per questi combattenti, ma non siamo stati fortunati.

Ricordo un dato assai più sconfortante. A Roma, nel 1960, a compimento delle manifestazioni per l'Unità d'Italia, il Ministro Andreotti ebbe a dichiarare che l'assegno vitalizio dovesse essere dato a tutti. Tale dichiarazione fu fatta alla presenza del Presidente della Repubblica Gronchi, ma i combattenti aspettano ancora. Ed oggi infine, arriviamo ad una relazione che per poter limitare il problema, ci parla di un numero di beneficiari pari a 900 mila unità. Faccio presente che in una relazione del 1960, si parla di 400 mila unità soltanto, per quanto riguarda i combattenti della grande guerra.

E bisogna considerare inoltre che oggi il più giovane partecipante alla grande guerra ha 70 anni! Spero quindi che il Governo possa rivedere questa posizione in modo da venire incontro alle esigenze di tutti i combattenti della grande guerra.

SCRICCIOLO. Il gruppo socialista, signor Presidente, esprime il suo compiacimento per la presentazione di questo disegno di legge da parte del Governo, il quale ha voluto così dare finalmente, nel 1968, sbocco positivo alle promesse fatte or sono otto anni. Confermiamo che è un merito del Governo di centro-sinistra l'aver potuto tradurre in fatti concreti l'attesa degli ex combattenti, categoria che da anni era in agitazione per un riconoscimento di questo tipo.

Il provvedimento si divide in due parti: c'è una parte che concerne la istituzione del-

l'Ordine di Vittorio Veneto e il relatore ci ha illustrato come i primi articoli prevedano questo riconoscimento di ordine morale che intende dare alla categoria questa grande soddisfazione. Assai probabilmente si tratta di una sollecitazione che è venuta da parte delle associazioni combattentistiche che solitamente sono assai sensibili a questo tipo di riconoscimenti. La parte che ci interessa più direttamente – cioè che interessa la nostra Commissione – è quella che è segnata all'articolo 5 ed all'articolo 6, con i quali si traduce l'impegno assunto, alcuni mesi fa dal Senato, per un vitalizio per gli ex combattenti. La cifra di questo vitalizio è dell'ordine di 5 mila lire mensili. Non è una grossa cifra, però è al momento il massimo sforzo possibile da parte dello Stato, in un momento come questo in cui c'è necessità di contenere quella svalutazione che è l'aspetto più importante della nostra vita economica.

Assai probabilmente, come hanno rilevato altri colleghi intervenuti prima di me, si poteva andare verso un riconoscimento più esteso ma è materia, questa, che dovremo risolvere non nel quadro di provvidenze per gli ex combattenti, ma nel quadro generale della sicurezza sociale che è uno degli obbiettivi che il nostro Paese dovrà realizzare negli anni a venire.

Annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo socialista, il quale si compiace per questo provvedimento che, certamente, soddisfa le attese degli ex combattenti della guerra 1915-18.

NICOLETTO. Al di là delle valutazioni che si possono dare per quanto riguarda la medaglia d'oro e per quanto riguarda l'Ordine di Vittorio Veneto, non c'è dubbio che il Governo, quando si tratta di rendere difficile la realizzazione delle cose più semplici sembra particolarmente abile. Il Senato ha approvato la concessione di 65 mila lire all'anno agli ex combattenti. La qualifica di combattente è chiara e precisa, spetta a chi ha la croce al merito di guerra; se non l'ha avuta è perché non l'ha richiesta. Basta una dichiarazione del Distretto per la qualifica di ex combattente. Qui, che cosa si fa? Si debbono fare tre domande: la prima per avere la medaglia e la si fa al Ministero della difesa; la seconda domanda la si fa per avere la onorificenza e va indirizzata al Consiglio dell'Ordine; la terza domanda va alla Direzione provinciale del tesoro. Tre domande! Sei anni or sono fu approvata la legge per la concessione di un indennizzo ai deportati in Germania; ora siamo nel 1968 ed i deportati in Germania questo indennizzo non l'hanno ancora avuto. Si trattava di 320 mila domande che poi si sono ridotte a 12 mila. Qui si tratta di circa 7-800 mila domande. Nel primo articolo si dice infatti che ha diritto alla medaglia chiunque abbia prestato servizio militare per almeno sei mesi (ma non si dice dove). Si tratta di 7-800 mila domande che serviranno poi al Consiglio dell'Ordine il quale deve istituire un'altra burocrazia per fare un lavoro tutto particolare che poi finisce alla direzione provinciale del tesoro. Mi sapete dire quanto dovranno attendere questi giovanotti che hanno 68 anni? Sembra che si sia voluto che un emendamento proposto al Senato dal Partito comunista venisse accantonato. E mi sapete dire quanti saranno i combattenti che avranno la soddisfazione di vedere riconosciuto il loro diritto? Sembra che il Governo faccia in modo di rendere il provvedimento inapplicabile. Il Senato ha stanziato 15 miliardi di lire per dare questo assegno; il primo articolo comporta una spesa di due miliardi e mezzo, si tratta di due tonnellate e mezzo d'oro. Dovrà essere bandito un concorso nazionale per la medaglietta che verrà data, e ci vorrà tempo e spesa. Parliamo di cose serie ma ci sembra che si faccia tutto il possibile perché le cose serie vengano rese ridicole. Il secondo articolo comporta poi un'altra spesa di un miliardo, un miliardo e mezzo.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Che cosa c'è di ridicolo nella assegnazione della medaglia d'oro?

NICOLETTO. Ho detto un'altra cosa; riguarda la procedura. Si farà un bando per stabilire se saranno 4 o 5 grammi di oro e lei sa, quando si fa un bando quanto tempo si impiega? Perché occorre onorare una cosa che è giusto onorare, ma in questa maniera fate di tutto per renderla ridicola. Critico non la sostanza, ma la maniera ed è una critica di fondo. Con queste tre domande si vuole ritardare tutta l'opera dell'Amministrazione. Dovrete assumere decine di migliaia di impiegati e creare una nuova boscaglia, in questo bosco, per dare 5 mila lire al mese. E si deve tener conto che sono tre domande che ogni comune deve istruire e che spesso i combattenti della guerra 1915-18 non hanno più al distretto i loro fogli matricolari, sono all'Archivio di Stato. Sono tre domande con documenti diversi.

Dicevamo, quindi, stanziati 15 miliardi, di cui due miliardi e mezzo per le medaglie, un miliardo e mezzo per le croci, se non snelliamo le procedure saranno ben pochi coloro

che riusciranno ad avere effettivamente il riconoscimento del sacrificio compiuto.

BASILE GUIDO. Signor Presidente, la ghigliottina del tempo obbliga a ridurre le parole. La legge dice che la medaglia spetta a chi ha prestato sei mesi di servizio militare durante la guerra 1914-18. Ma per avere l'assegno? Per avere l'assegno bisogna provare di essere in diritto di ottenere l'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto e ci vogliono certificati, foglio matricolare, certificato dell'Ufficio delle imposte. Questo è un monumento di insensibilità del Governo e la legge è una legge beffa.

BORSARI. Debbo associarmi alle cose che sono state già dette dai miei colleghi in ordine al ritardo e, direi, alla avarizia con la quale si arriva a riconoscere questo beneficio agli ex combattenti. Inutile ripetere la storia dolorosa che ha avuto questa vicenda. I fatti, del resto, sono noti e penso che saranno i fatti stessi a dire quale è stato il tipo di insensibilità che il Governo ha mostrato a questo proposito.

Per essere breve, anch'io voglio porre alcune precise domande ai rappresentanti del Governo.

La lettura del disegno di legge, induce veramente alle considerazioni e ai dubbi che sono stati qui sollevati. Sembra infatti che, per ricevere l'assegno vitalizio, l'ex combattente debba attendere che gli venga riconosciuto il titolo di cavaliere di Vittorio Veneto. Sorge, innanzi tutto, una domanda: chi è che deve concedere l'assegno? È forse il Consiglio dell'Ordine dei cavalieri di Vittorio Veneto? Oppure le due domande procedono indipendentemente? Io ho cercato di essere ben disposto nei confronti dell'interpretazione del provvedimento; ma non mi sembra che si possa facilmente giungere a conclusioni positive. A chi va rivolta la domanda di cui parla l'articolo 6? Infatti non lo si dice.

ZUGNO, *Relatore*. Alla Direzione provinciale del tesoro.

BORSARI. Ma non lo si dice.

Allora – è una domanda che pongo – si deve intendere che la domanda verrà presentata alla Direzione provinciale del tesoro, il cui direttore si limiterà a prendere atto delle dichiarazioni dell'interessato – controfirmate dal segretario comunale – oppure si dovrà attendere la concessione del titolo di cavaliere? Se quest'ultima è la interpretazione corretta, infatti, in pratica chi di fatto riconosce il titolo alla pensione è il Consiglio dell'ordine, il che mi sembra illogico e quanto mai singolare, a dir poco.

Perciò io credo che si debba considerare l'opportunità di modificare il disegno di legge, anche se sarà per questo necessario rinviarlo al Senato, con l'invito ad approvarlo

Infine, tenuto conto della complessità della procedura, io chiedo se non sia il caso di dare all'Associazione combattenti e reduci, che rappresenta questa categoria, il diritto di assistenza per tutte le pratiche necessarie.

CASTELLUCCI. Il gruppo democristiano si associa alle considerazioni svolte dal relatore, e tiene a sottolineare il fatto che, prima di tutto, gli ex combattenti hanno chiesto un riconoscimento di carattere morale. Ciò non toglie che intendiamo rivolgere al Governo vivissime raccomandazioni affinché le procedure siano snellite al massimo, in modo che, effettivamente, nella celebrazione del cinquantesimo anniversario della vittoria, queste onorificenze siano conferite a quanti vi hanno diritto.

Il mio gruppo esprime pertanto parere favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge che dovrebbe essere approvato di qui a poco, e sul quale vi è stata un'ampia relazione del collega Zugno, ha il titolo: « Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-1918 e alle guerre precedenti ».

Esso viene a soddisfare parzialmente una legittima esigenza, più volte rappresentata dall'Associazione nazionale dei combattenti e più volte compresa dal Governo, dal Ministro della difesa e dagli altri competenti in materia.

Da ultimo, dopo una serie di accertamenti statistici, per altro tutti aleatori, senza un elemento di certezza (che si potrà avere soltanto dopo la prima sperimentazione della legge, e quindi non prima di un semestre), il Governo, anche sulla scorta di una decisione parlamentare presa in occasione della discussione del bilancio per l'anno finanziario in corso, ha reperito la somma necessaria per sostenere questo onere sopraggiunto, non essendo questa spesa imputabile al bilancio della difesa. Il Governo ha quindi presentato questo disegno di legge (che concede un riconoscimento più che di ordine economico di ordine morale e patriottico), con l'istituzione – nel cinquantenario della vittoria di Vittorio Veneto – di un segno che esprima gratitudine e riconoscenza ai combattenti che,

avendone titolo, con una celerissima procedura potranno conseguire il beneficio del cavalierato. È infatti unica l'insegna di onore e di decorazione stabilita con questa legge, con tutte le implicazioni di ordine regolamentare, che il Governo e la Commissione finanze e tesoro del Senato hanno ritenuto di semplificare il più possibile.

Sono state, di conseguenza, apportate alcune modifiche al testo originario. La prima è quella di evitare che rimangano esclusi dal beneficio dell'assegno coloro che abbiano in godimento una pensione di enti pubblici di importo superiore a lire 300.000 annue. Pertanto, mentre nel testo originario si parlava di concessione a coloro che non avessero un reddito superiore alle 960 mila lire annue e non godessero di pensione statale, nel nuovo testo, approvato all'unanimità dal Senato, ci si riferisce bensì al reddito, che non dev'essere superiore al minimo imponibile, ma si sopprime la parte relativa alla pensione.

E' stata rilevata la inopportunità di una distinzione fra coloro che siano in particolari condizioni di bisogno e coloro i quali, invece, pur avendo dato uguale contributo di eroismo, non verrebbero a godere di questo minimo beneficio. Ma il Governo si è trovato nella dura necessità di affrontare questo problema senza avere i mezzi a disposizione per risolverlo, dovendo sulla spesa preventiva di 15 miliardi, trovare il modo di assegnare 5 mila lire a testa, con una spesa globale che si prevede possa aggirarsi sui 12 miliardi di lire. Questa osservazione – che fatta al Senato è stata riconosciuta come valida – salvo l'eccezione del senatore Gigliotti – non vuole quindi discriminare certi combattenti, ma vuole tenere conto delle particolari condizioni di bisogno di una aliquota che raggiungerà le 500-600 mila unità, nella misura in cui risulterà valida l'indagine, categoria per categoria, che è stata fatta dall'Associazione nazionale del fante, che è l'ultima in ordine di tempo. Noi siamo certi che allorquando si constaterà realisticamente la cifra dei beneficiari, andremo molto al di sotto delle 900 mila unità. Tuttavia, proprio per porci nelle condizioni di consentire a tutti di poter godere di questi benefici, abbiamo ridotto le pratiche a questi pochi punti essenziali. È stata fatta obiezione circa la lungaggine burocratica delle procedure, ma credo che, probabilmente anche grazie agli emendamenti apportati giustamente dal Senato, – ed a proposito vorrei dire che questi emendamenti sono stati suggeriti in sede di parere dalla Commissione difesa del Senato – si dovrebbe arrivare ad uno snellimento delle procedure. La certificazione è affidata ai comuni e non ad una Commissione di inchiesta (e questa è stata la proposta, accolta, del senatore Trabucchi). E questa innovazione è una innovazione che apportiamo proprio sulla scorta di una legge recentemente approvata. Si tratta cioè della legge che abbiamo integralmente riportata all'articolo 6, secondo comma, quando dichiariamo che il possesso delle condizioni previste per la concessione dell'assegno di cui all'articolo 5 può essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda – e quindi non c'è neppure la spesa del doppio francobollo – sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato dell'Amministrazione comunale. E tutto questo mi pare che risponda alle giuste osservazioni fatte anche in questo ramo del Parlamento. Indubiamente, ci dovranno essere degli accertamenti, e come è detto nella relazione, proprio per questo motivo, si è dato incarico alle Amministrazioni comunali di una rapidissima istruttoria; sicché le domande che saranno presentate o direttamente, o indirettamente, attraverso il comune, potranno avere una rapida espletazione. La sede entro la quale il provvedimento dovrà essere adottato è la direzione provinciale del tesoro; i limiti dei controlli sono quelli previsti dal decreto n. 1544 del 30 giugno 1955, circa la consistenza o meno di quegli elementi che, accertati sia pure in linea molto breve dal comune, consentano alle direzioni provinciali del tesoro l'emanazione del provvedimento e l'immediato pagamento. Registrati i relativi decreti globalmente sarà possibile dare attuazione, in scadenza proprio con la celebrazione dei 50 anni di Vittorio Veneto, a questo provvedimento. Noi siamo i primi a riconoscere che lo stesso non soddisfa a pieno la benemerita categoria dei combattenti, tuttavia riteniamo che con questo provvedimento si sia detta una parola definitiva per lo meno dal punto di vista del riconoscimento morale. La concessione di una medaglia non dipende dal suo peso. Mi dispiace che questi rilievi siano stati fatti dal deputato Nicoletto, ma vorrei dire che proprio le guarentigie dei controlli della contabilità generale dello Stato, impongono all'amministrazione della difesa di bandire un regolare concorso. Sarà un concorso a tempi stretti e siccome si tratta di un simbolo che serve a dare un riconoscimento a diverse migliaia di contadini, pescatori eccetera, il senatore Palermo si è opposto decisamente – proprio in sede di Com-

missione finanza – all'emendamento correttivo, perché ha riconosciuto che anche questo piccolo emblema può avere una propria significazione morale e patriottica. Un concorso tale può portare comunque ad una notevole partecipazione di artisti, proprio perché è opportuno che questa distinzione non sia, 50 anni dopo, un segno qualunque. In secondo luogo la istituzione dell'ordine consente un ulteriore riconoscimento. Sono tre quindi le istanze in base alle quali, essendovi una concorde volontà, che io mi auguro sia unanime anche in questa Commissione finanze e tesoro, il Parlamento dà luogo ad un provvedimento che in grande parte soddisfa gli interessati. Mi piace anche accettare, sotto forma di raccomandazione, perché non possiamo sostituirci ai compiti istituzionali delle Associazioni, gli ordini del giorno preannunciati per quanto riguarda l'attività di assistenza. Si curerà poi in sede di regolamento che queste attività di assistenza siano sviluppate ed incrementate e credo sia giusto quindi, se il collega del tesoro è d'accordo, accettare questi due ordini del giorno.

Per quanto riguarda, quindi, il Ministero della difesa, posso assicurare la Commissione che sarà fatto di tutto per garantire una immediata applicazione della legge. E credo che anche il rappresentante del Ministero del tesoro possa dare identica assicurazione.

ALATRI. Desidererei che il Sottosegretario chiarisse alla Commissione se gli interessati potranno presentare la domanda alla direzione generale del tesoro prima ancora che sia messo il decreto con cui vengono iscritti nell'ordine di Vittorio Veneto.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di tre istanze autonome, che muovono su binari diversi, anche se possono essere contestuali.

NICOLETTO. Vorrei sottolineare l'importanza di quest'ultima dichiarazione del Sottosegretario, perché uno dei pregi della legge era appunto quello di affidare ai comuni la presentazione delle domande, soprattutto se appoggiate dall'Associazione combattenti. Ora però si afferma che le tre domande procedono indipendentemente una dall'altra e quindi ritengo si tratti di un ulteriore, notevole passo in avanti che è bene sia chiaramente riportato a verbale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Forse sono stato impreciso: ho parlato di domande autonome perché si può contestualmente presentare la documentazione, il che non significa che uno che chiede la pensione debba prescindere dall'essere insignito dell'ordine di Vittorio Veneto. Chiedo scusa dell'imprecisione in cui sono caduto e confermo che quest'ultima è l'interpretazione esatta.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale testo base il disegno di legge n. 4998.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Prima di passare all'esame degli articoli, desidero avvertire la Commissione che nel testo dell'articolo 5 è contenuto un errore di stampa, in quanto al Senato detto testo è stato approvato con la dizione « 1914-18 » e non « 1915-18 ».

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia ricordo in oro.

Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministero della difesa.

Per ottenere la concessione della medaglia gli interessati devono presentare domanda, al Ministero della difesa, tramite il Comune di residenza.

(*È approvato*).

ART. 2.

È istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere.

L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili.

Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

(*È approvato*).

ART. 3.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, presidente, da quattro

membri, ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate e dal Presidente dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presidente e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

Per ottenere la concessione dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Consiglio dell'Ordine, tramite il Comune di residenza.

(*È approvato*).

ART. 5.

Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare è concesso un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000.

L'assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.

Un'annualità dell'assegno vitalizio è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del decesso del titolare.

L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-18 nelle Forze armate dell'ex-esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione.

Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno provvedono le Direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1544.

(*È approvato*).

ART. 6.

Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.

Il possesso delle condizioni previste per la concessione dell'assegno di cui all'articolo 5 può essere provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal Segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal Sindaco.

(*È approvato*).

ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miilardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

RAFFAELLI. Mi sia consentito, preannunciando il voto favorevole del mio gruppo a questo provvedimento, di fare una dichiarazione di voto, che potrei definire tecnica. Faccio parte di questa Commissione ormai da 15 anni ed ho in tutto questo tempo veduto almeno venti volte le varie maggioranze ed i vari Governi che si sono succeduti, dire di no a queste rivendicazioni. Sono convinto che, anche oggi, se ne avessimo avuto il tempo, questo disegno di legge sarebbe emerso da una approfondita discussione modificato dalla prima all'ultima parola.

La legge che ci apprestiamo ad approvare è giunta al nostro esame dopo ben sette anni da quando un ministro di uno dei tanti Governi che hanno detto no in passato promise solennemente di fare qualcosa in favore degli ex combattenti che sono ancora oggi vivi e di tutti quelli che, purtroppo in numero rilevante, dal 1961 ad oggi sono morti.

Parlando della struttura della legge, potremmo dire che si tratta di un testo (o anche di un *test*) all'italiana, che dimostra chiaramente cosa significhi per la maggioranza riforma burocratica e snellimento delle procedure. Noi però, da uomini politici quali siamo, dobbiamo porci la domanda: perché una legge così macchinosa dopo sette anni di attesa? Una spiegazione deve pur esserci, certe cose non avvengono a caso. Il fatto è, onorevoli colleghi, che noi viviamo sotto un Governo che ha per tattica e per dichiarata volontà politica quella di ritardare la spesa. Abbiamo un governatore della Banca d'Italia che dice a chiare lettere che la forza dell'Italia sta nel fatto che vi è un Governo che regola la spesa pubblica con una accorta politica dei residui, in modo che in dieci anni si approvano dieci bilanci ma in realtà se ne

spendono soltanto nove. Ed è appunto a questa logica terribile che si ispira anche questo macchinoso disegno di legge.

Questa logica vale per decine e decine di capitoli di spesa, come ad esempio il rimborso delle perdite derivanti ai comuni dalla soppressione dell'imposta sul vino (che è stato approvato dopo anni di attesa); così lo stesso discorso vale, come ha dimostrato il collega Nicoletto, per le pensioni di guerra: ogni ritardo si traduce in un risparmio, e quindi si ritarda non per motivi tecnici ma soltanto per risparmiare.

Anche per la legge in esame il ritardo vi è stato e vi sarà ancora: è un ritardo architettato, organizzato, programmato che però, nel caso particolare, si traduce in morti. In questo caso infatti non sono dei cittadini, nel senso lato della parola, ad aspettare, ma un nucleo di superstiti di un contingente il cui più giovane rappresentante ha oggi almeno 68-69 anni: e non vorrei che questa logica disumana dovesse tradursi, per quanto riguarda questo provvedimento, in un meccanismo reso complicato proprio per far sì che nel tempo necessario alla sua attuazione abbiano a morire altri di questi vecchi cittadini e valorosi combattenti.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Proprio per ovviare a questo inconveniente con una norma dell'articolo 5 è stato stabilito che l'assegno, pur non essendo reversibile, verrà pagato ai superstiti degli aventi diritto che dovessero morire in questo anno finanziario.

LA SPADA. Vorrei invitare il Governo ad esaminare la possibilità di assegnare soltanto la decorazione prevista da questa legge anche agli ex combattenti deceduti. Un provvedimento del genere non inciderebbe in maniera rilevante sul bilancio ma avrebbe l'alto significato di un riconoscimento di un certo valore.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non è escluso che in un prossimo futuro possa essere presa in esame anche questa possibilità.

VILLA. In qualità di primo firmatario di una delle proposte di legge, desidero fare alcune considerazioni per dichiarazione di voto. Innanzitutto desidero dire che le osservazioni del relatore mi trovano d'accordo, mentre non condivido le dichiarazioni dell'onorevole Castellucci.

Desidero affermare che lo spirito che animava il contenuto della proposta di legge recante la mia firma, era stato concordato in sede di associazione nazionale combattenti e tendeva a riconoscere per i vari combattenti una ricompensa di carattere monetario, che, per la sua esiguità, doveva rappresentare un fatto unicamente morale.

In Italia di guerre ve ne sono state molte ed io ho modo di ritenere che tutti i combattenti abbiano risposto ad una chiamata della Patria per cui essi non possono essere giudicati sulla base di determinate vicende di carattere politico. Di conseguenza si è pensato di non discriminare i combattenti per la partecipazione a questa o a quella guerra vittoriosa o perduta, ma si è ritenuto di dover estendere tale riconoscimento a tutti, ponendo unicamente il limite dell'età dei soggetti. Si desiderava infatti che il riconoscimento non suscitasse risentimenti da parte di coloro che venivano esclusi attraverso una discriminazione tra combattente e combattente.

Questo sarebbe stato il modo migliore di condurre le cose e queste erano le richieste avanzate dall'associazione. A tal punto non posso auspicare altro che si torni nella prossima legislatura sulla materia per colmare tali lacune.

Da un conto fatto dall'amministrazione risulta che hanno diritto indiscriminatamente ad avere tale tipo di riconoscimento circa 500 mila combattenti. Ma poiché il calcolo è stato fatto due anni fa, ora i soggetti interessati dovrebbero essere circa 400 mila. L'associazione nazionale combattenti ritiene che se il Governo avesse fatto un ulteriore sforzo forse si sarebbe potuto accontentare tutti. E questo non sarebbe stato solo un atto di riconoscimento doveroso, ma non avrebbe suscitato malcontento tra i combattenti.

In considerazione poi del fatto che questi combattenti, data l'età, vanno estinguendosi, nel giro di pochi anni la spesa per lo Stato non esisterà più, per cui si sarebbe potuto fare un ulteriore sforzo da parte del Governo.

Devo rilevare, per altro, che la tecnica adottata per il disbrigo delle pratiche è troppo laboriosa, per cui raccomando che nel regolamento, che dovrà essere emanato al più presto, si cerchi di snellire le procedure richieste, pur tenendo conto delle condizioni individuali degli interessati, al fine di non creare nuove discrepanze. L'associazione nazionale combattenti avrebbe desiderato che le domande fossero presentate alle relative sezioni, costituendo l'adozione di questo sistema un risparmio per lo Stato.

E tali esigenze le abbiamo espresse in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Tutti i gruppi della Commissione hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 4998: « Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti » espressione di un alto riconoscimento morale nei riguardi di coloro che hanno servito il Paese in armi per la unificazione nazionale

fa voti

affinché in sede di attuazione siano snellite il più possibile le procedure onde i benefici contemplati vengano con sollecitudine corrisposti ».

Il Governo ?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lo accolgo come raccomandazione, signor Presidente, non solo come impegno allo studio, ma all'applicazione concreta della legge, una volta approvata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Borsari, Villa ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto della necessità di favorire l'inoltro delle domande degli ex combattenti aventi diritto ai benefici previsti dal disegno di legge n. 4998,

invita il Governo

a voler stabilire, nelle direttive di attuazione, che sia affidato all'Associazione nazionale combattenti e reduci il compito di assistere gli interessati ».

Il Governo ?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accolgo anche questo come raccomandazione facendo osservare che quanto si richiede rientra proprio tra i compiti istituzionali dell'Associazione. Vedremo di inserire un paragrafo a questo fine, in sede di regolamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo ordine del giorno.

(*È approvato all'unanimità*).

Pongo in votazione il secondo ordine del giorno.

(*È approvato all'unanimità*).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto e ove approvato comporterà l'assorbimento delle proposte nn. 28, 47, 161, 226, 360, 370, 588 e 717.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere alla Rumianca Società per azioni con sede in Torino, i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Sanato*) (4978):

Presenti	31
Votanti	27
Astenuti	4
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4992):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4988):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964-1965 e 1966 in seguito alla soppressione delle imposte di

consumo sul vino » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4989):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

L'approvazione del disegno di legge comporta l'assorbimento delle proposte n. 754 e n. 1764.

Disegno di legge:

« Ripristino delle agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4774):

Presenti 31
Votanti 27
Astenuti 4
Maggioranza 14
Voti favorevoli 24
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

Senatori ARTOM e VENTURI: « Modificazione dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 715: costituzione di un Fondo per l'incremento edilizio destinato a sollecitare l'attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (5004):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 26
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

La proposta di legge testè approvata comporta l'assorbimento della proposta n. 4730.

Disegno di legge:

« Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo dell' industria del Mezzogiorno SVIMEZ » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4997):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 31
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4998):

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

L'approvazione del disegno di legge comporta l'assorbimento delle proposte nn. 28, 47, 161, 226, 360, 370, 588 e 717.

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi, Azzaro, Bima, Bonaiti, Botta, Castellucci, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Mariconda, La Spada, Matarrese, Borsari, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Villa, Brandi, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Basile Guido, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Vizzini e Zugno.

Si sono astenuti sui provvedimenti n. 4978 e 4774:

Nicoletto, Raffaelli, Soliano e Vespignani.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO